



CITTÀ DI MARTINSICURO

Provincia di Teramo

Registro Generale N. 48

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 20 del 04-06-2024

Ufficio AREA URBANISTICA

Oggetto:

PREDISPOSIZIONE DI DUE TRATTI DI SPIAGGIA DA DESTINARE ALL'ACCESSO DEI CANI, DURANTE LA STAGIONE BALNEARE 2024, AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 17 APRILE 2014, N.19 E DELL'ORDINANZA BALNEARE DELLA REGIONE ABRUZZO N.DPC 032/142 DEL 9 MAGGIO 2024 .

IL SINDACO

PREMESSO che:

- nella stagione estiva si intensifica il deprecabile fenomeno dell'abbandono di animali domestici anche in virtù delle molte limitazioni e dei numerosi divieti alla circolazione degli animali, soprattutto nelle zone ad alta affluenza turistica;
- la Regione Abruzzo, con la legge 17 aprile 2014 n.19 ha disciplinato l'accesso degli animali in spiaggia, a tutela degli stessi e al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animali;
- L'art.7 comma 4 dell'Ordinanza Balneare Regione Abruzzo approvata con Determinazione del Dipartimento TRASPORTI-AMBIENTE SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E PAESAGGIO UFFICIO DEMANIO MARITTIMO n.DPC 032/142 del 09.05.2024, dispone quanto segue. "l'accesso degli animali di affezione in spiaggia è disciplinato dalla L.R. 17 aprile 2014, n.19 e da eventuali Regolamenti Comunali";

CONSIDERATO che la summenzionata Legge Regionale dispone che i Comuni, annualmente, individuino le aree in cui è vietato l'accesso agli animali di affezione quali i cani, con l'obbligo di prevedere almeno un tratto di spiaggia per il quale sia consentito l'accesso di detti animali, secondo le modalità normate dalla legge,

CONSIDERATO che nella spiaggia situata a pochi metri a nord del fiume Vibrata è stata segnalata la presenza di un nido di *Corriere piccolo*, pertanto si rende necessario, come tutela, tra l'altro, la chiusura dell'area all'accesso dei cani per tutta la durata del mese di giugno;

RITENUTO necessario, nel determinare le zone in cui sarà consentito l'accesso degli animali di cui sopra in maniera tale da non creare situazioni di contrasto con la corretta gestione ambientale del territorio, nel rispetto dell'esigenza di tutela igienico sanitaria della popolazione;

RITENUTO altresì necessario disciplinare, per il periodo estivo la presenza di cani sulle spiagge, al fine di prevenire problematiche igienico sanitarie conseguenti alla loro presenza sui restanti tratti di spiaggia libera;

DATO ATTO che, con il presente provvedimento, **non si dispone in merito all'accesso dei cani all'interno degli stabilimenti balneari e/o di ogni altra area demaniale assegnata in concessione a soggetti privati** (in considerazione del fatto che, i soggetti privati titolari di concessioni demaniali, possono decidere autonomamente se consentire o meno l'accesso degli animali da affezione all'interno delle proprie aree demaniali) in quanto il Comune di Martinsicuro ha individuato due tratti di spiaggia destinato alla fruizione da parte dei cani, come di seguito meglio descritti:

- **Dalla data odierna e fino al 24 novembre 2024:** il tratto di spiaggia libera antistante il Biotopo di Martinsicuro delimitata a Sud dal fosso presente in prossimità del confine dello stabilimento balneare denominato *BOCA BEACH*, ad Est dall'area protetta (con previsione di una fascia di metri 10 di distanza dal limite del Biotopo), individuato con una superficie di mq. 1.000,00 circa, più precisamente mt.50,00 di fronte mare e mt.20,00 circa di profondità, destinato alla libera fruizione dei cani, accompagnati dal proprietario o da altro detentore e nel rispetto delle norme di sicurezza che prevedono l'uso del guinzaglio o della museruola;
- **Dal 1° luglio 2024 e fino al 24 novembre 2024:** (nel rispetto del periodo di nidificazione della specie *Corriere piccolo*): il tratto di spiaggia compreso tra il fiume Vibrata e la Posizione n.2 del Piano Demaniale Marittimo Comunale (denominata "Chalet Lidian"), avente una superficie di mq. 1.000,00 circa (mt.50,00 di fronte mare e mt.20,00 circa di profondità) identificato come "Bau Beach 2", destinato alla libera fruizione dei cani, accompagnati dal proprietario o da altro detentore e nel rispetto delle norme di sicurezza che prevedono l'uso del guinzaglio o della museruola;
- E' vietata la balneazione nello specchio acqueo antistante la zona BAU BEACH 2 – come sopra individuata – ;

VISTA l'ordinanza Balneare Regionale 2024 in particolare l'art.4 lettera o), il cui disposto prevede che lo specchio acqueo antistante le zone destinate all'accoglienza del cane, per una superficie max di 100,00 mq può essere utilizzato per il bagno dei cani, esclusivamente fuori dalle fasce orarie di balneazione;

RITENUTO pertanto vietare la balneazione ai cani durante la fascia oraria compresa tra le 9:00 e le 19:00;

PRECISATO che l'accesso e la permanenza degli animali da affezione di cui sopra è subordinato al rispetto delle seguenti **norme**:

1. il proprietario o il detentore del cane deve munirsi di idonea certificazione sanitaria o del libretto di vaccinazioni,
2. gli animali che non risultano in regola con le vaccinazioni non possono accedere alle zone a loro riservate;
3. è vietato l'accesso ai cani femmina durante il periodo estrale;
4. i proprietari o i detentori di cani non identificabili tramite microchip, tatuaggio di riconoscimento o altro documento idoneo sono soggetti alle inerenti sanzioni amministrative,

5. nel rispetto della sicurezza e della incolumità dei bagnanti, i cani possono sostare entro il perimetro dell'ombrellone del proprietario o nelle immediate vicinanze dello stesso;
6. è comunque consentito l'accesso dei cani guida per le esigenze dei non vedenti;
7. è vietato l'accesso degli animali da affezione nei tratti di spiaggia libera non individuate dal presente provvedimento;
8. è vietata la balneazione degli animali all'interno degli specchi d'acqua antistanti le spiagge libere non individuate come "Bau beach 1" e "Bau Beach 2";
9. il proprietario o il detentore del cane ne garantisce lo stato di salute e di benessere e ne risponde direttamente;
10. il proprietario o il detentore dell'animale rimuove immediatamente le deiezioni solide e provvede ad aspergere e dilavare quelle liquide con acqua, anche marina.
11. nel rispetto della sicurezza e della incolumità dei bagnanti, i cani possono sostare entro il perimetro dell'ombrellone del proprietario o nelle immediate vicinanze dello stesso, con divieto di transitare/passeggiare lungo la battigia e/o su aree demaniale al di fuori di quella individuata con il presente provvedimento;
12. è vietato l'uso dello specchio acqueo antistante la zona **BAU BEACH 1** per il bagno dei cani durante la fascia oraria dalle 9:00 alle 19:00;
13. è permanentemente vietata la balneazione all'interno dello specchio acqueo antistante la zona **BAU BEACH 2**;

VISTO il Codice della Navigazione ed il relativo Regolamento di esecuzione (Parte Marittima);

VISTO l'art.50 del D.Lgs.18 agosto 2000, n.267;

VISTI la Legge 24 novembre 1981, n.689 e il D.lgs. 30 dicembre 1999, n.507 recante "Depenalizzazioni sanzionatorie ai sensi dell'art.1 della Legge 25 giugno 1999, n.205;

VISTA la L.R. 17 aprile 2014, n.19;

VISTA la Determinazione n. n.DPC 032/142 del 09.05.2024 – ORDINANZA BALNEARE 2024 - della Mobilità, Turismo e Cultura;

O R D I N A

Per i motivi espressi in narrativa, **il divieto di condurre o far permanere qualsiasi animale anche se munito di museruola o guinzaglio, sulle spiagge libere del Comune di Martinsicuro durante il periodo compreso tra 6 marzo al 24 novembre 2024; da tale divieto fanno eccezione i cani guida per i non vedenti ed i cani muniti di brevetto per il salvataggio. Da tale divieto restano altresì escluse le aree sotto descritte:**

1. **A far data dalla data odierna e fino al 24 novembre 2024 l'area individuata ed identificata come "Bau Beach 1": il tratto di spiaggia libera antistante il Biotopo di Martinsicuro delimitata a Sud dal fosso presente in prossimità del confine dello stabilimento balneare denominato BOCA BEACH, ad Est dall'area protetta (con previsione di una fascia di metri 10 di distanza dal limite del Biotopo), individuato con una superficie di mq. 1.000,00 circa, più precisamente mt.50,00 di fronte mare e mt.20,00 circa di profondità, **Nell'area come sopra individuata, l'accesso e la permanenza dei cani è subordinato al rispetto alle norme elencate in premessa, dal punto 1) al punto13),****
2. **A far data dal 1° luglio e fino al 24 novembre 2024 l'area denominata "Bau Beach 2" (tra il fiume Vibrata e la Posizione n.2 del Piano Demaniale Marittimo Comunale, avente una superficie di circa mq. 1.000,00 circa (mt.50,00 di fronte mare e mt.20,00 circa di profondità)). **Nell'area BAU BEACH 2, l'accesso e la permanenza dei cani di cui sopra è subordinato al rispetto alle norme elencate in premessa, dal punto 1) al punto13) .****

Ordinanza SINDACALE n.20 del 04-06-2024 COMUNE DI MARTINSICURO

La predisposizione di idonea cartellonistica, per le due aree demaniali marittime denominate "BAU Beach" in cui è consentito l'ingresso di cani nonché per le restanti aree demaniali marittime in cui non è consentito l'accesso agli animali da affezione.

La delimitazione dello specchio acqueo, in cui è consentita la balneazione dei cani, durante la fascia oraria indicata - antistante la zona BAU BEACH 1- con corde e boe (come indicato all'art.4 dell'ordinanza Balneare REGIONE ABRUZZO per la stagione in corso-

PRECISA CHE

LA BALNEAZIONE DEI CANI NELLA ZONA BAU BEACH 1 E' VIETATA DURANTE LA FASCIA ORARIA DALLE ORE 9:00 ALLE ORE 19:00 .

LA BALNEAZIONE E' PERMANENTEMENTE VIETATA LA BALNEAZIONE NELLA ZONA BAU BEACH 2

E' fatto divieto di portare in spiaggia altri animali non rientranti nell'oggetto del presente provvedimento.

INFORMA CHE

Laddove non applicabili le sanzioni previste dal D.L. 25 marzo 2020, n.19, l'inosservanza della presente Ordinanza comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da €25,00 ad € 500,00 ai sensi dell'art. 7bis del D.L.vo n°267/2000 e s.m.i. .

DISPONE CHE

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza.

Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Municipale, delle Forze dell'ordine e della Guardia Costiera, cui dovrà essere inoltrata, sono incaricati del controllo e dell'esecuzione della presente ordinanza.

L'Ordinanza dovrà essere pubblicata all'Albo pretorio del Comune e se ne dovrà dare comunicazione agli organi di stampa.

Il presente atto potrà essere impugnato dagli interessati con ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione, oppure, in alternativa, con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 (centoventi) giorni decorrenti dalla data della sua pubblicazione.

COPIA DELLA PRESENTE ORDINANZA VIENE TRASMESSA:

ALLA REGIONE ABRUZZO – SERVIZIO DEMANIO MARITTIMO PER FINALITA' TURISTICO-RICREATIVE, ALLA REGIONE ABRUZZO – SERVIZIO AMBIENTE, ALLA A.S.L. TERAMO – SERV. IGIENE, EPIDEMIOLOGIA E SANITA' PUBBLICA, ALL'AREA VI – LL.PP., ALL'AREA III – URBANISTICA E DEMANIO MARITTIMO, AL COMANDO DELLA POLIZIA MUNICIPALE, ALLA CAPITANERIA DI PORTO DI GIULIANOVA , ALL'UFFICIO LOCALE MARITTIMO DI MARTINSICURO.

Il Sindaco
Avv. Massimo Vagnoni

IL SINDACO

Ordinanza SINDACALE n.20 del 04-06-2024 COMUNE DI MARTINSICURO